COMUNE DI PALMI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

NORME DI SICUREZZA URBANA
PER LA CIVILE
CONVIVENZA IN CITTA'

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 80 DEL 29.12.2008 e ss.mm.ii.

SOMMARIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Oggetto e ambito di applicazione
Art.2 Definizioni

TITOLO II
NORME DI COMPORTAMENTO
Capo I Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Art.3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Art.4 Prevenzione dei danneggiamenti
Art.5 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia
Art.6 Pericolo di incendi, esalazioni moleste
Art.7 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
Art.8 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
Art.9 Trasporto di oggetti pericolosi
Art.10 Sicurezza degli edifici e delle aree private - rimozione della neve
Art.11 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
Art.12 Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali
Art.13 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale
Capo II Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro
Art.14 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
Art.15 Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere
Art.16 Attività proibite e uso del suolo pubblico
Art.17 Esecuzione giochi in luogo pubblico
Art.18 Recinzione e manutenzione terreni
Art.19 Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti
Art.20 Decoro dei fabbricati scritte sui muri
Art.21 Giardini, parchi, aree verdi e fontane
Art.22 Zona balneare e marina
Capo III Pubblica quiete e tranquillità delle persone
Art.23 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
Art.24 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
Art.25 Rumori o schiamazzi per le strade
Art.26 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali
Capo IV Mestieri, attività lavorative e mercati
Art.27 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
Art.28 Mercato Coperto
Art.29 Obbligo di vendita merci esposte e dell'uso dei bagni
Art.30 Modalità di esposizione merci, oggetti fuori dai negozi o per strada e occupazioni del suolo pubblico
Art.31 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune
Art.32 Mestieri ambulanti
Art.33 Pubblici trattenimenti, circhi e spettacoli viaggianti
Art.34 Raccolta stracci

Art.35 Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni
Art.36 Conduzione di veicoli a trazione animale
Art.37 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

TITOLO III
MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE
Art.38 Mediazione sociale e educazione alla legalità
Art.39 Accompagnamento di persone in difficoltà
Art.40 Trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori

TITOLO IV
SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO
Capo I Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori
Art.41 Sistema sanzionatorio
Art.42 Sanzioni
Art.43 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate
Art.44 Segnalazioni o reclami
Capo II Procedura di rimessa in pristino
Art.45 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
Art.46 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

1 - Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legge e dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza ed a prevenire attività illecite all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

2 - Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina di "vivere la città", di esercitare i propri diritti nonché di quelle misure atte ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

3 - Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;

b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;

c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;

d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;

e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

4 - Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale; esso non abroga le precedenti Ordinanze in materia ma le integra.

5 - Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art.2 - Definizioni

1 - Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;

b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la

piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD;
e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Art.3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1 - Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2 - Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3 - I gestori dei locali pubblici o aperti al pubblico, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed eventuali disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, ovvero facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione o ancora esponendo al pubblico degli avvisi idonei all'interno del locale. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti, al termine dell'orario dell'attività nelle eventuali occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento nelle immediate adiacenze del locale stesso, riconducibile ai propri avventori o clienti (mozziconi di sigarette, bottiglie vuote, carte etc.).
4 - L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata e contestata dagli organi di vigilanza, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio e reiterazione delle violazioni, può applicare il disposto di cui all'art.43.

5 – Ferme restando le norme del Codice della Strada, è fatto inoltre divieto a chiunque di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

Art.4 – Prevenzione dei danneggiamenti

1 - Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato esposto alla pubblica fede.

2 - E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, introdursi nelle aree verdi negli orari di chiusura, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.

3 - Ferme restando le disposizioni del vigente Codice della Strada relativamente alla collocazione di segnaletica o di tabelle pubblicitarie, è comunque proibito dal presente regolamento collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, segnali di qualunque genere, tranne nei casi espressamente autorizzati.

Art.5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1 - E' fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

Art.6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1 - In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale che possa causare fumi ed esalazioni moleste. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dalle Autorità Forestali o locali e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

2 - E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art.7 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1 - E' fatto divieto per chiunque, non autorizzato dall'Autorità di P.S., di effettuare accensioni pericolose di fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati.

2 - E' vietata l'accensione di fuochi pirotecnici dalle ore 01.30 e le ore 07.00.

Art.8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1 - Le verniciature fresche di cose prospicienti la pubblica via o aree frequentate dal pubblico, qualora siano potenzialmente a contatto con i passanti, dovranno essere

eseguite in orari serali e adeguatamente segnalate con cartelli o protette in modo da creare meno disagi e non recare nocumento ad alcuno.
2 - Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
3 - Ferme restando le responsabilità civili e penali derivanti dagli eventuali danni cagionati a persone o cose, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di pericolo è proibito dal presente regolamento eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano a rischio la pubblica incolumità.

Art.9 - Trasporto di oggetti pericolosi
1 - Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto in condizioni di pericolo per la collettività.

Art.10 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica
1 - Ferme restando le disposizioni di legge statale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2 - Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degl'immobili.
3 - L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4 - E' fatto divieto dimorare in locali con destinazione d'uso ad attività lavorative e quindi in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.
5 - In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro, ivi comprese le facciate nel centro storico. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
6 - La Polizia Municipale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perseguendo in termini di legge gli abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Ferme restando le eventuali violazioni penali, chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Municipale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 42 c.6.

Art.11 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
1 - E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.
2 - Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero

causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Art.12 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1 - Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché le Ordinanze comunali per la tutela e la conduzione degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

2 - Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, è vietato ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2004 n° 376. Chiunque possieda un cane di cui sopra ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.

3 - E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni e operato secondo le leggi vigenti leggi statali e regionali da personale dipendente dei Servizi Veterinari delle A.S.P. ovvero da ditte con queste convenzionate.

4 - Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

5 - Chiunque detenga cani, in ossequio alle leggi statali e regionali e con i tempi e modalità da queste previsti, ha l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina dei Servizi Veterinari delle A.S.P. e l'obbligo di registrazione mediante l'inoculazione di microchip.

6 - In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

Art.13 – Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1 - E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.

2 - E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art.14 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1 - Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dei necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
2 - Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.
3 - Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene pubblica, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.
4 - E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art.15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1 - Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale, esibire parti intime del corpo o assumere atteggiamenti non rispondenti ai canoni della pubblica decenza;
b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 42; può, nei casi essi siano da ritenersi "rifiuti" e quindi non rilevanti sotto il profilo giuridico della disciplina urbanistica, far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
c) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti, oggetti o apparecchiature il suolo pubblico;
d) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino

agli ospedali; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci di qualsivoglia natura o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri. E' in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio: gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze, soprattutto se mantenuti in condizioni di stenti, anche a giudizio del Servizio Veterinario della A.S.P., potranno essere o sequestrati a cura degli organi di polizia ed affidati a strutture comunali o convenzionate;
e) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli ospedali;
f) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
g) abbandonare alimenti destinati ad animali randagi;
h) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
i) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

Art.16 – Attività proibite e uso del suolo pubblico
1 - Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal preposto ufficio comunale, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
2 - Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:
a) nel centro storico e aree immediatamente adiacenti esercitare il commercio in forma itinerante ovvero detenere articoli e merci da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscano il normale acquisto personale e siano sprovvisti dei regolari documenti e ricevute contabili;
b) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
c) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;
d) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative al di fuori dell'orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 10.00.

Art.17 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico
1 - Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giuochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Municipale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.
2 - I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

Art.18 - Recinzione e manutenzione terreni
1 - Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in condizioni tali da non recare danno alla pubblica igiene.

2 - I proprietari di terreni all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi del Codice della Strada hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti.
3 - Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.
4 - E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.
5 - Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.

Art.19 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti
1 - Fatto salvo quanto previsto dalle norme edilizie e dal Codice della Strada sui mezzi pubblicitari e le insegne, nonché dalle apposite ordinanze, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.
2 - E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.
3 - Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
4 - L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Art.20 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri
1 - Ferme restando le disposizioni previste dalle norme edilizie riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 19, nel centro storico e immediate adiacenze è vietato esporre sulle facciate visibili dal suolo pubblico panni stesi.
2 - E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.
3 - L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.
4 - E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

Art.21 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane
1 - Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:
a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
c) transitare o sostare con veicoli a motore fatti salvi i veicoli elettrici autorizzati nei luoghi del punto b) nonché sui i viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;
d) accedere con animali al di fuori degli spazi a ciò destinati;

e) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
f) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
g) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.
h) rimuovere la ghiaia e spargerla;
i) scagliare la ghiaia o altri oggetti presenti nei giardini e nelle aiuole.
2 - All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature.
3 - I gestori delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature noleggiate, di impedire l'utilizzo di quadricicli o comunque velocipedi a più posti ai minori non accompagnati da adulto, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.
4 - E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti.

Art. 22 – Zona balneare e marina

1 - Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nelle zone balneari e marine è vietato:
a) installare manufatti di qualsiasi tipo se non espressamente autorizzati;
b) esercitare attività ricreative o di trattenimento e svago senza specifiche autorizzazioni;
c) svolgere attività ludiche o sportive agonistiche, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica, senza specifica autorizzazione;
d) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
e) accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
f) gettare rifiuti di qualsiasi tipo;
g) esercitare l'attività di parcheggiatore in assenza di specifica autorizzazione;
h) impiantare o gestire chioschi o bar, anche in forma temporanea, senza specifiche autorizzazioni urbanistiche e commerciali;

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art.23 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1 - Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2 - Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il comune apprezzamento.
3 - E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e dalle 24:00 alle 08:00 nel periodo estivo, e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici,

nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Art.24 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1 - I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 3 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori.

2 - L'attività di diffusione di musica, sia dal vivo sia riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disk Jockey nei pubblici esercizi, nelle attività di artigianato operanti nel settore alimentare, nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ed in tutti gli esercizi pubblici in cui, come attività complementare, sia diffusa musica, considerato che l'ente non è dotato del piano di classificazione acustica, è soggetta a presentazione della documentazione d'impatto acustico ai sensi del D.P.R. 227/2011. L'interessato può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestando che le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 14.11.1997, che dovrà essere validata da un tecnico abilitato esperto in acustica ambientale ed iscritto nell'apposito albo, nonché redatto su apposito modello predisposto dall'ente (*).

3 - Sono escluse dall'applicazione della presente norma le attività di diffusione di musica nell'ambito di feste patronali, sagre, fiere, manifestazioni religiose, manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune.

4 - La diffusione della musica da ascolto (musica di sottofondo) all'interno del locale, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia, è consentita tutto l'anno dall'apertura alla chiusura dell'esercizio, anche in assenza di documentazione dell'impatto acustico, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l'esterno del locale e purché la musica non sia avvertita all'esterno né dai residenti dello stabile, se l'esercizio è allocato in un più ampio complesso immobiliare.

5 - La diffusione della musica con percezione esterna al locale, nel rispetto della procedura prevista dal comma 1, è consentita tutto l'anno e può avvenire dalle **ore 9,00** alle **ore 13,00** e dalle **ore 16,00** alle **ore 23,00**, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia. Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, gli orari da rispettare sono i seguenti: dalle **ore 9,00** alle **ore 13,00** e dalle **ore 16,00** alle **ore 01,00**, con deroga nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi fino alle **ore 02,00**. Nel periodo compreso tra l'01 ed il 31 agosto, considerata la vocazione turistica del territorio, gli orari da rispettare sono i seguenti: dalle **ore 9,00** alle **ore 13,00** e dalle **ore 17,00** alle **ore 02,00**. Nel periodo delle festività natalizie (15/12 al 07/01) e pasquali, in deroga, gli orari da rispettare sono i seguenti: dalle **ore 9,00** alle **ore 13,00** e dalle **ore 16,00** alle **ore 01,00**. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica. La limitazione oraria pomeridiana (13:00 - 16:00) non si intende operante per le attività commerciali allocate nelle zone balneari, durante la stagione estiva, che diffondano musica da ascolto (di sottofondo) purché le emissioni si mantengano sulla normale soglia di tollerabilità e non siano avvertite come moleste dalle abitazioni vicine.

(*) N.B. La dichiarazione sostitutiva asseverata dovrà esporre:

- ***valori limite differenziali di immissione*** (rientrano nella definizione di valore limite di immissione – valida per quelli assoluti e per i differenziali in ambiente interno se da effettuare), fornita dalla lett.f) dell'art.2.1 legge 447/1995 così come mod.D.Lgs 42/2017
- ***valore limite immissione*** (inteso come il valore massimo di rumore – immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambente esterno – misurato in prossimità dei ricettori

6 - Su specifica istanza motivata e previa documentazione previsionale d'impatto acustico resa mediante dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato esperto in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo, il Sindaco può rilasciare autorizzazioni in deroga in via straordinaria.
7 - E' comunque ammessa la diffusione di musica ed emissioni sonore in orari diversi se sono garantiti, mediante l'adozione di impianti speciali di insonorizzazione, il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla vigente normativa, certificati con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato esperto in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo. L'esercente, in questo caso, si impegnerà a fornire periodicamente, ovvero a richiesta dell'ente, attestazione del tecnico che gli impianti mantengono le caratteristiche di cui alla dichiarazione asseverata.
8 - Il Sindaco, per obiettive esigenze d'interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti e/o del rispetto delle emissioni sonore, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti.
Aggiornato con Deliberazione di C.C. nr.97 del 26.11.2015
Aggiornato nuovamente con Deliberazione di C.C. nr.75 del 31.07.2018

Art.24 bis Requisiti attività di trattenimento
1 - Non configura l'esercizio di un locale di pubblico spettacolo lo svolgimento di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:
a) Afflusso delle persone
E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza secondo le leggi in vigore;
b) Utilizzo degli spazi
L'attività di trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;
c) Ingresso gratuito
L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;
d) Divieto di maggiorazione dei prezzi
E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;
e) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento
L'attività di trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che deve restare prevalente.
2 - Nel caso vengano meno le condizioni di cui al precedente comma le attività saranno considerate di pubblico spettacolo e pertanto resteranno assoggettate agli obblighi di cui agli artt.68 e 80 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Introdotto con Deliberazione C.C. nr.97 del 26.11.2015

Art.25 – Rumori e schiamazzi per le strade

1 - Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 24, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'art. 23, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori non connesso ad attività commerciali autorizzate e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato. La Polizia Municipale, in caso di trasgressione, procede al sequestro amministrativo delle attrezzature atte alla commissione dell'illecito.

2 - Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art.26 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1 - E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo**,** anche di persone singole.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE E MERCATI

Art.27 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1 - Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2 - I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Art.28 – Mercato coperto

1 – Per la disciplina delle vendite all'interno del mercato coperto si richiama integralmente l'**Ordinanza n.220 del 12.11.2007** che qui si intende integralmente riportata.

Art. 29 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

1 - Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

2 - Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

3 - E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.

Art.30 - Modalità di esposizione merci, oggetti fuori dai negozi o per strada e occupazioni del suolo pubblico

1 - Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma,

materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

2 - L'occupazione temporanea del suolo pubblico (o privato assoggettato ad uso pubblico) per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande può essere concessa con le modalità di cui al Regolamento approvato con deliberazione di C.C. nr.76 del 31.10.2012

3 – L'occupazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio temporaneo o stagionale su aree pubbliche è disciplinato dal relativo Regolamento approvato con deliberazione n.77 del C.P. datata 14.05.2007 e ss.mm.ii.

4 – Per i rimanenti esercizi di vicinato la richiesta deve essere inoltrata al competente Ufficio Attività Produttive che ne cura l'iter richiedendo i prescritti pareri e, ove meritevole di accoglimento, fornisce il nulla-osta per il pagamento della relativa tassa e successivamente l'autorizzazione.

5 - L'area concessa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'esercizio e l'impresa concessionaria è tenuta ad assumersi la responsabilità della gestione.

6 - L'esposizione può essere effettuata:

a) **Per mezzo di bacheche aventi profondità massima di cm 40 installate, in maniera facilmente amovibile, sulle pareti dell'esercizio**;
b) Per mezzo di espositori mobili, costruiti in ferro e tinteggiati obbligatoriamente di colore verde, collocati a ridosso della parete dell'esercizio aventi altezza massima di cm. 170 e profondità massima di cm. 40; **tali spazi possono essere derogati, fermo restando il rispetto dei punti seguenti e delle norme Statali, nel periodo estivo per esigenze connesse ad attività stagionali;**
c) Qualora l'edificio formi angolo, gli espositori devono lasciare almeno cm.60 di spazio dallo spigolo stesso;
d) **Deve essere sempre consentito il transito dei pedoni ed il rispetto delle norme del D.lgs 285/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;**
e) **In caso di attività di vendita operanti nel settore alimentare, dovrà essere sempre garantito il rispetto delle norme igieniche di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.**
f) **Le occupazioni di cui al presente comma possono essere limitate, su valutazione del S.U.A.P., nelle aree del centro di particolare pregio storico-artistico**

7 - L'esposizione è consentita soltanto per l'orario di effettiva apertura al pubblico dell'esercizio e durante la chiusura il suolo deve rimanere libero e sgombero;

8 - Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

9 - E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

10 - E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

11 – In combinato disposto col l'art.4 comma 4 del Regolamento per l'istituzione di stalli di sosta per il carico e scarico delle merci approvato con deliberazione di C.C. nr.30 del 27.04.2010, la sosta prolungata di veicoli cassonati e/o furgonati aperti adibiti ed al trasporto di merci sugli stalli di sosta riservati al carico e scarico delle merci e/o nelle

immediate adiacenze dell'esercizio di vendita per oltre 60 minuti, tale da far ritenere che lo stesso veicolo venga utilizzato per esposizione delle merci riconducibili all'esercizio, sarà considerata quale occupazione abusiva di suolo pubblico e sanzionata ai sensi dell'art.42 del presente Regolamento, qualora venga accertato il carattere permanente dell'occupazione (comma introdotto con delibera C.C. nr.10 del 22.05.2014).

Art.31 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1 - Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art.32 - Mestieri ambulanti

1 - Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti nell'ambito del territorio comunale, con o senza scopo di lucro, senza specifica autorizzazione. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

Art.33 - Pubblici trattenimenti, circhi e spettacoli viaggianti

1 - Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.

2 - Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro intorno allo spazio occupato.

3 - A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4 - Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

· a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;

· b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 23,00.

5 - L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art.34 - Raccolta rifiuti

1 - Chiunque svolge l'attività di raccolta rifiuti, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro prolungato del suolo pubblico, nonché di disagio per il traffico veicolare o fastidio per la cittadinanza, svolgendo tali incombenze prevalentemente nelle prime ore del mattino.

Art. 35 - Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni

1 - Fuori dall'esercizio di mestieri ambulanti, è vietato effettuare attività di noleggio di acceleratori di andatura, velocipedi, cavalli, imbarcazioni senza la prescritta autorizzazione comunale e senza rispettare le prescrizioni contenute nella stessa.
2 - Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i mezzi concessi in noleggio devono essere di costruzione solida e sicura, e mantenuti sempre in buono stato; i cavalli devono essere in buono stato di salute.
3 - E' vietato far salire sui mezzi e sulle imbarcazioni un numero di persone superiore a quello che dovrà essere indicato in modo ben visibile sulle stesse, in ragione della loro portata; è vietato inoltre affidare imbarcazioni e cavalli a persone che siano incapaci di condurle.
4 - Tutti i mezzi concessi in noleggio devono essere dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi.
5 - Le passeggiate a cavallo nel centro storico sono vietate, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni.

Art.36 - Conduzione dei veicoli a trazione animale

1 - Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.
2 - I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
3 - I conducenti di veicoli a trazione animale, qualora utilizzino la frusta non devono recare danno o molestia all'animale stesso, alle persone e alle cose.

Art. 37 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1 - Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o nei locali aperti al pubblico e nelle pubbliche vie, è vietato distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, depliants, volantini.
2 - Il volantinaggio può essere effettuato solo mediante deposito nelle apposite cassette per la pubblicità ove presenti nelle abitazioni. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
3 - E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art.38 – Mediazione sociale e educazione alla legalità

1 - Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale dei Servizi Sociali e dagli appartenenti alla Polizia Municipale – Unità Operativa nr.3 di Polizia Sociale.
2 - L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela.

3 - Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.
4 - Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono non essere rilevate le eventuali violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.
5 - Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.42 c.2.
7 - La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento. L'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art.39 – Accompagnamento di persone in difficoltà
1 - In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi che definirà con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2 - Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, la Polizia Municipale affiancherà i competenti Servizi Sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni.
3 - Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Municipale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai Servizi Sociali.

Art.40 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori
1 - In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
2 - Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3 - Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4 - Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, nelle traduzioni dell'infermo, può recarsi anche fuori del territorio comunale considerandosi in servizio.

TITOLO IV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art.41 – Sistema sanzionatorio

1 - Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo.
2 - Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni in materia di somme edittali, dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e della L.R.28 dicembre 2000 n.81.
3 - Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
4 - L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Sindaco o funzionario da egli delegato. I proventi sono destinati al Comune.
5 - Competenti ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento sono tutti i soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art.42 –Sanzioni

1 - Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.8 c.1, 11 c.2, 17 c.1 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 (P.M.R. euro 50,00).
2 - Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 500,00 (P.M.R. euro 160,00).
3 - Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 500,00 (P.M.R. euro 160,00). Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
4 - Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 500,00 (P.M.R. euro 160,00).
5 - Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art.46 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 2.500,00 (P.M.R. euro 500,00).
6 - E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei luoghi diversi dalla privata dimora, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 500,00 (P.M.R. euro 160,00).
7 – **Nei casi di violazione dell'art.30 in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico ovvero di recidiva nella violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, commessa da esercenti attività commerciali, si potrà procedere, mediante Ordinanza dell'Autorità competente, alla sospensione dell'attività di vendita disciplinata dal D.Lvo 114/98 per un periodo di giorni 3 (tre). La recidiva si verifica quando la stessa violazione è stata commessa per due volte nel corso dell'anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. In caso di inosservanza dell'Ordinanza di chiusura dell'attività di vendita di cui sopra, l'esercente sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art.650 c.p.. Nel caso di recidiva reiterata nelle violazioni anzidette ovvero di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'Autorizzazione per l'esercizio dell'attività potrà essere REVOCATA con apposito provvedimento (ex art.22 co. 4 e 5 D.Lgs 114/98).**

Art.43 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.
1 - L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
2 - Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art.44 – Segnalazioni o reclami
1 - Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo rivolgendosi al Corpo di Polizia Municipale.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art.45 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.
1 - Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2 - Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 42 c.5. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune che addebiterà le spese all'interessato.

Art.46 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1 - Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere conseguenti la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo al trasgressore un termine entro il quale ottemperare, decorso il quale, rilevando la mancata ottemperanza, invierà rapporto al Sindaco ovvero al funzionario da egli delegato che emanerà una Ordinanza di rimozione coatta con addebito delle spese a carico del trasgressore.

2 - Il trasgressore che non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è sempre soggetto alla sanzione di cui all'art.42 c.5.